

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0073/2000

22 marzo 2000

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che chiarisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96 in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali
(COM(1999) 488 – C5-0220/1999 – 1999/0200(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Gorka Knörr Borràs

<i>Significato dei simboli utilizzati</i>	<i>Significato delle abbreviazioni delle commissioni</i>
<p>* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi</p> <p>**I Procedura di cooperazione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>**II Procedura di cooperazione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>*** Parere conforme <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE</i></p> <p>***I Procedura di codecisione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>***II Procedura di codecisione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>***III Procedura di codecisione (terza lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune</i></p> <p>(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)</p>	<p>I. AFET commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa</p> <p>II. BUDG commissione per i bilanci</p> <p>III. CONT commissione per il controllo dei bilanci</p> <p>IV. LIBE commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni</p> <p>V. ECON commissione per i problemi economici e monetari</p> <p>VI. JURI commissione giuridica e per il mercato interno</p> <p>VII. INDU commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia</p> <p>VIII. EMPL commissione per l'occupazione e gli affari sociali</p> <p>IX. ENVI commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori</p> <p>X. AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</p> <p>XI. PECH commissione per la pesca</p> <p>XII. REGI commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo</p> <p>XIII. CULT commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport</p> <p>XIV. DEVE commissione per lo sviluppo e la cooperazione</p> <p>XV. AFCO commissione per gli affari costituzionali</p> <p>XVI. FEMM commissione per i diritti della donna e le pari opportunità</p> <p>XVII. PETI commissione per le petizioni</p>

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	9
MOTIVAZIONE.....	10

Pagina regolamentare

Con lettera del 18 ottobre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma degli articoli 251, paragrafo 2, e 285 del trattato, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che chiarisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96 in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali (COM(1999) 488 – 1999/0200(COD)).

Nella seduta del 29 ottobre 1999 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i problemi economici e monetari (C5-0220/1999).

Nella riunione del 15 novembre 1999 la commissione ha nominato relatore l'on. Gorka Knörr Borràs.

Nelle riunioni del 7 dicembre 1999, del 27 gennaio 2000, del 29 febbraio 2000 e del 22 marzo 2000 ha esaminato la proposta della Commissione, nonché il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 30 voti favorevoli e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione gli onn.: Christa Randzio-Plath, presidente; José Manuel García-Margallo y Marfil, vicepresidente; Gorka Knörr Borràs, relatore; Pervenche Berès, Hans Blokland, Ieke van den Burg (in sostituzione dell'on. Richard A. Balfe), Harald Ettl (in sostituzione dell'on. Hans Udo Bullmann), Jonathan Evans, Ingo Friedrich (in sostituzione dell'on. Staffan Burenstam Linder), Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Roger Helmer (in sostituzione dell'on. Charles Tannock a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Christopher Huhne, Pierre Jonckheer, Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione dell'on. Robert Goebbels), Werner Langen (in sostituzione dell'on. Karl von Wogau), Jules Maaten (in sostituzione dell'on. Karin Riis-Jørgensen), Thomas Mann (in sostituzione dell'on. Astrid Lulling), Ioannis Marinou, Naranjo Escobar (in sostituzione dell'on. José Javier Pomés Ruiz), Mihail Papayannakis (in sostituzione dell'on. Ioannis Theonas), Fernando Pérez Royo, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Marianne L.P. Thyssen, Bruno Trentin e Theresa Villiers.

La relazione è stata depositata il 22 marzo 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che chiarisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96 in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali (COM(1999) 488 – C5-0220/1999 – 1999/0200(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1) Titolo	
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <u>che chiarisce il</u> regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96 in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <u>recante modifica del</u> regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali

Motivazione

La proposta non è volta semplicemente a chiarire bensì a modificare il regolamento, in quanto si tratta di una modifica di concetto.

(Emendamento 2) Considerando 3

(3) la condizione secondo cui la Commissione non deve apportare modifiche a concetti di base non è, nella fattispecie, palesemente rispettata;

(3) la condizione secondo cui la Commissione non deve apportare modifiche a concetti di base non è, nella fattispecie, palesemente rispettata, in quanto occorre definire criteri chiari che permettano l'armonizzazione delle contabilità dei diversi paesi;

¹ GU C 21 del 25.01.2000, pag. 68.

Motivazione

Gli emendamenti del relatore hanno una portata più ampia rispetto alla proposta di regolamento. Se con essi si intende quantificare i criteri incorretti utilizzati in passato da taluni Stati, non è questa la formula adatta.

(Emendamento 3)

Considerando 4

(4) occorre pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio i chiarimenti relativi alla registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95;

(4) occorre pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio i chiarimenti relativi alla registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95, ai fini indicati nel paragrafo precedente;

Motivazione

Gli emendamenti del relatore hanno una portata più ampia rispetto alla proposta di regolamento. Se con essi si intende quantificare i criteri incorretti utilizzati in passato da taluni Stati, non è questa la formula adatta.

(Emendamento 4)

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) l'articolo 8 del regolamento 2223/96 stabilisce che, ai fini del bilancio e delle risorse proprie, il SEC seconda edizione sia utilizzato come Sistema europeo dei conti economici integrati, come disposto dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, fintantoché sia in vigore la decisione 94/728 (CE, Euratom);

Motivazione

La legislazione in vigore impedisce il ricorso ai dati del SEC 95 per determinare le basi IVA degli Stati membri e in quanto tali i contributi IVA versati dagli Stati membri sulla base del SEC 95 non sarebbero legali. L'emendamento tecnico proposto pertanto è inteso a fornire una base giuridica per determinare le basi IVA degli Stati membri utilizzando i dati SEC 95.

(Emendamento 5)
Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) i dati del SEC seconda edizione non sono più disponibili al livello particolareggiato richiesto per la determinazione delle risorse proprie IVA, laddove ciò non influisce sulle procedure concordate per determinare le risorse proprie PNL.

Motivazione

La legislazione in vigore impedisce il ricorso ai dati del SEC 95 per determinare le basi IVA degli Stati membri e in quanto tali i contributi IVA versati dagli Stati membri sulla base del SEC 95 non sarebbero legali. L'emendamento tecnico proposto pertanto è inteso a fornire una base giuridica per determinare le basi IVA degli Stati membri utilizzando i dati SEC 95

(Emendamento 6)
Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione di principi comuni intesi a chiarire il contenuto del SEC 95 per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, al fine di garantire la comparabilità e la trasparenza tra gli Stati membri.

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione di principi comuni intesi a chiarire il contenuto del SEC 95 per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, al fine di garantire la comparabilità e la trasparenza tra gli Stati membri ed assicurare che i dati del SEC 95 possano essere utilizzati per la determinazione delle risorse proprie IVA.

Motivazione

La legislazione in vigore impedisce il ricorso ai dati del SEC 95 per determinare le basi IVA degli Stati membri e in quanto tali i contributi IVA versati dagli Stati membri sulla base del SEC 95 non sarebbero legali. L'emendamento tecnico proposto pertanto è inteso a fornire una base giuridica per determinare le basi IVA degli Stati membri utilizzando i dati del SEC 95.

(Emendamento 7)

Articolo 3 – Modalità di contabilizzazione delle imposte e dei contributi sociali, lettera a)

a) Se come fonte si utilizzano i ruoli e le dichiarazioni, gli importi vengono corretti con un coefficiente che consente di tener conto degli importi notificati, ma mai percepiti. Per poter esprimere questo valore i coefficienti vengono determinati sulla

a) Se come fonte si utilizzano i ruoli e le dichiarazioni, gli importi vengono corretti con un coefficiente che consente di tener conto degli importi notificati, ma mai percepiti. In alternativa, è possibile registrare un trasferimento di capitali ai

base dell'esperienza acquisita. Esistono coefficienti specifici per i diversi tipi di imposta e contributo sociale. Ciascun paese determina i coefficienti che applica, secondo un metodo precedentemente convenuto con la Commissione (Eurostat).

settori interessati dall'entità di tali adeguamenti. Per poter esprimere questo valore i coefficienti vengono determinati sulla base dell'esperienza acquisita e delle aspettative presenti e future. I coefficienti sono specifici per i diversi tipi di imposta e contributo sociale. Ciascun paese determina i coefficienti che applica, secondo un metodo precedentemente convenuto con la Commissione (Eurostat).

Motivazione

L'emendamento è inteso a permettere ai paesi che utilizzano il criterio dei diritti accertati, di continuare a farlo.

(Emendamento 8)

Articolo 6 – Attuazione

Entro 6 mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione introdurrà nel testo del SEC 95, secondo la procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2223/96, le modifiche necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Entro 6 mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione introdurrà nel testo dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo regolamento, le modifiche necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire la procedura e presenta una maggiore coerenza rispetto alla proposta originale.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che chiarisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96 in ordine dei principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali (COM(1999) 488 – C5-0220/1999 – 1999/0200(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 488²),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0220/1999),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0073/2000),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

² GU C 21 del 25.1.2000, pag. 68.

MOTIVAZIONE

È criterio generalmente accettato che i dati statistici debbano essere non solo affidabili ma anche e soprattutto comparabili, in un quadro di trasparenza, affidandosi a banche statistiche di qualità, tali da fornire un valido aiuto al momento di prendere le decisioni. E la comparabilità/omologabilità dei dati è un aspetto di particolare rilevanza ai fini della costruzione europea e più specificamente del mercato unico; ciò vale sia per gli attuali 15 Stati membri che per la futura l'Unione europea, cui avranno aderito i paesi candidati.

Condividiamo perciò pienamente quanto affermato nella relazione che precede la proposta di regolamento che chiarisce il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali, presentata dalla Commissione, secondo cui il Sistema europeo dei conti SEC 95, che com'è noto sostituisce i precedenti del 1970 e del 1979, "è lo strumento di calcolo e di raffronto dei conti e degli aggregati economici degli Stati membri", benché riteniamo – e in questo senso dobbiamo esprimerci in Aula mediante l'esame in commissione – che si tratti di una proposta volta a modificare il regolamento, piuttosto che a chiarirlo.

Ciò premesso, e tenendo sempre presente che ci stiamo occupando di una questione che fondamentalmente s'incentra sull'adeguamento del cosiddetto SEC 95, dobbiamo valutare la correttezza della proposta della Commissione.

Ciononostante è opportuno ricordare, sia pur brevemente, dal momento che si tratta di un adattamento del SEC 95, ciò che significò l'adozione del Sistema europeo dei conti SEC 95 rispetto al SEC 79.

Il SEC 95 differisce dal SEC 79 (va ricordato che nel '78 apparve una nuova versione con piccole modifiche) sia nel campo d'applicazione che nei concetti.

Come principali differenze nel campo d'applicazione si potrebbero menzionare le seguenti:

- a) l'inclusione dei conti patrimoniali
- b) l'inclusione dei conti delle altre variazioni delle attività e delle passività: l'introduzione dei concetti di altre variazioni di volume e di guadagni nominali e reali in conto capitale
- c) l'introduzione di un'articolazione nel settore delle famiglie
- d) l'introduzione di un nuovo concetto di consumi finali: i consumi finali effettivi
- e) l'inclusione del concetto di parità di potere d'acquisto.

Per quanto riguarda le principali differenze concettuali, potremmo citare le seguenti:

- a) le attività letterarie e artistiche sono considerate produzione, e quindi la loro remunerazione diventa remunerazione di servizi anziché reddito da capitale
- b) i margini commerciali e di trasporto sono trattati più in dettaglio
- c) è stato proposto un sistema basato sugli indici a catena per calcolare prezzi costanti
- d) la spesa per software è registrata come investimento anziché come consumo intermedio

- e) l'ammortamento dovrebbe essere registrato anche per le opere di infrastruttura delle amministrazioni pubbliche, come strade, dighe, ecc.
- f) si individuano nuovi strumenti finanziari, come derivati e opzioni.

Infine si potrebbero citare altre differenze importanti, come

1. l'introduzione delle tavole delle risorse e degli impieghi
2. una chiara scelta a favore della valutazione della produzione a prezzi base (nei precedenti sistemi dei conti si accettava anche la valutazione ai prezzi ex fabbrica)
3. l'introduzione dei concetti di popolazione economicamente attiva e di disoccupato.

Dopo aver fatto questo breve cenno ai principali cambiamenti introdotti nel SEC 95 rispetto al SEC 79, ci soffermiamo sul giudizio che, esaminati i testi proposti dalla Commissione, merita a nostro avviso la proposta di chiarimento del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali.

Ciò che viene fatto nella proposta della Commissione è di *scegliere* di dare il primato alle entrate effettivamente ottenute piuttosto che ai diritti riconosciuti in fatto di imposte e contributi di ciascuno Stato membro.

Tale proposta ci appare ragionevole, poiché appare comunque più logico utilizzare le entrate conseguite quando si tratta di determinare la percentuale del disavanzo effettivo.

Non è un segreto per nessuno che vi sono occasioni in cui un'Amministrazione riconosce un diritto che poi non riscuoterà mai – malgrado le varie analisi di esigibilità – ragion per cui tale Amministrazione sta implicitamente falsificando i dati del suo disavanzo.

D'altro lato possono esservi situazioni diverse, alla luce dei diversi criteri utilizzati dai singoli paesi o Stati membri, quando si tratta di riconoscere un diritto; ma ciò che è assolutamente indiscutibile è che nel caso delle entrate la contabilizzazione dev'essere, necessariamente, più omogenea.

Pertanto giudichiamo positivamente il criterio che la Commissione intende fissare, poiché condividiamo la scelta di dare la priorità alle entrate conseguite piuttosto che a diritti riconosciuti per quanto concerne le imposte e i contributi sociali degli Stati membri.

Si potrebbe forse obiettare che accanto a questa tendenza di dare priorità alle entrate effettivamente ottenute rispetto ai diritti riconosciuti, l'articolo 3 della proposta della Commissione apre la via alla presentazione di due opzioni per il calcolo degli importi delle imposte e dei contributi sociali registrati nei conti, cioè la possibilità di utilizzare il gettito o gli importi percepiti mediante ruolo o riscossione.

Il relatore è del parere che, nel presentare due opzioni per la forma di contabilizzazione delle entrate, l'articolo 3 non è volto a introdurre una distorsione nella valutazione di tali importi, quanto piuttosto a pervenire al medesimo importo in due maniere diverse: una, a mio avviso la più corretta o per lo meno la più ortodossa, è quella basata sul criterio dei diritti accertati, con relativo fattore di esigibilità, come disposto dal paragrafo a) del predetto articolo; l'altra, cui si fa riferimento al paragrafo b) è quella basata sul criterio del gettito corretto mediante

l'inclusione, come adeguamento, del saldo attivo reale a fine esercizio.

Entrambi i metodi di calcolo debbono pervenire alla stessa cifra, che dovrà corrispondere al risultato di tale imposta per l'esercizio. Va puntualizzato che non esiste altro metodo per contabilizzare correttamente le entrate di un bilancio.

Dare la possibilità di utilizzare indistintamente uno dei due sistemi contabili, come proposto dalla Commissione, presenta il grande vantaggio di poter effettuare adeguamenti non appena venga approvata l'applicazione di tali criteri. L'imposizione di un determinato sistema creerebbe invece problemi per gli Stati membri che non ne avessero fatto uso, come spesso avviene in caso di cambiamento di un sistema ben consolidato, e quindi comporterebbe il riadattamento di un vasto gruppo di persone addette a tali mansioni, e nella maggior parte dei casi sarebbe necessario anche un adeguamento degli applicativi informatici.

In virtù delle ragioni suesposte, il relatore ritiene che la proposta della Commissione in ordine alla contabilizzazione delle imposte e dei contributi sociali sia non soltanto corretta ma anche efficiente, in quanto immediatamente applicabile, sebbene ritenga che per far sì che gli Stati membri dispongano di dati statistici, seppur aggregati, per le imposte sui prodotti, l'articolo 3 della proposta della Commissione dovrebbe occuparsi di tale problema prevedendo un meccanismo analogo di registrazione e adeguamento delle imposte sui prodotti.

Pertanto giudichiamo positivamente il criterio che intende fissare la Commissione, poiché condividiamo la scelta di dare la priorità alle entrate effettivamente conseguite piuttosto che ai diritti riconosciuti per quanto concerne le imposte e i contributi sociali degli Stati membri, e perché offre la possibilità di due metodi di calcolo che permettono l'adeguamento dei sistemi utilizzati dagli Stati membri. Una volta esaminata la proposta della Commissione, non sarebbe accettabile contabilizzare le imposte e i contributi sociali se non utilizzando i due metodi proposti; va inoltre sottolineata l'importanza che riveste il calcolo del fattore di inesigibilità, di cui all'articolo 3, come coefficiente suscettibile di influire sulle imposte maturate e non riscosse, fermo restando che la mancata adozione di tale fattore o coefficiente comporterebbe un deficit strutturale nascosto, eventualità da evitare, in quanto inciderebbe sull'affidabilità dei dati macroeconomici.

Infine, coerentemente con l'affermazione che la proposta della Commissione è un emendamento piuttosto che un chiarimento, che oltretutto influisce su concetti fondamentali, il relatore ritiene che – invece di seguire il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2236/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, previsto per l'adozione di modifiche metodologiche destinate a chiarire e migliorare il contenuto del SEC 95 – si debba ricorrere alla procedura di modifica prevista dall'allegato A del predetto regolamento, in linea con la procedura definita all'articolo 4 dello stesso.